

Ordinanza

sull'informazione dei consumatori da parte degli operatori economici che operano online

Viste le seguenti disposizioni:

- articoli 9, 18 e 26 dell'ordinanza del governo n. 21/1992 sulla tutela dei consumatori, ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 5, paragrafo 5, della decisione governativa n. 700/2012 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori, e successive modifiche e integrazioni;
- relazione n. 4433/25.04.2023, redatta dalla direzione generale per la Vigilanza e l'ispezione del mercato e l'armonizzazione europea.

Il presidente dell'Autorità nazionale per la tutela dei consumatori emana la seguente ordinanza:

Articolo 1. Gli operatori economici che svolgono l'attività di commercializzazione/prestazione di servizi online hanno l'obbligo di informare i consumatori sulle proprie condizioni di legittimità, mostrando tutte le informazioni in base alle quali operano: il nome della persona giuridica; il codice unico di registrazione; il numero nel registro corrispondente delle persone giuridiche, con indicazione dell'oggetto o degli oggetti dell'attività; l'indirizzo dei locali e/o del luogo di attività in cui svolgono effettivamente la loro attività; serie e numero di tutte le autorizzazioni, avvisi, attestati, certificati e licenze, necessari per l'esecuzione dell'attività, così come l'ente responsabile del rilascio.

Articolo 2. Gli operatori economici che gestiscono o sono presenti su pagine di vendita, ordini di acquisto online e/o pubblicità di prodotti e/o servizi, servizi turistici, vendita di pacchetti turistici o biglietti aerei, compreso il commercio elettronico, sono tenuti a mostrare le seguenti informazioni: il nome della persona giuridica; il codice unico di registrazione; il numero nel registro corrispondente delle persone giuridiche, con indicazione dell'oggetto o degli oggetti dell'attività; l'indirizzo dei locali e/o del luogo di attività in cui svolgono effettivamente la loro attività; serie e numero di tutte le autorizzazioni, avvisi, attestati, certificati e licenze, necessari per l'esecuzione dell'attività, così come l'ente responsabile del rilascio.

Articolo 3. 1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2 sono inseriti nel campo visivo del consumatore, al primo contatto con la presentazione dell'operatore economico, prima di effettuare l'ordine in modo che le informazioni siano facilmente identificabili.

2. I documenti non devono essere nascosti da altro materiale scritto, fotografico o ricercabile.

Articolo 4. Gli operatori economici che rifiutano di mostrare informazioni sulla legittimità della loro attività saranno cancellati dalla pagina di vendita su richiesta dell'Autorità.

Articolo 5. La presente ordinanza entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I.

La presente ordinanza è stata adottata secondo la procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita nel diritto rumeno dalla decisione del governo n. 1016/2004 sulle misure per l'organizzazione e lo scambio di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione tra la Romania e gli Stati membri dell'Unione europea, nonché la Commissione europea, e successive modifiche e integrazioni.

**IL PRESIDENTE
HORIA MIRON CONSTANTINESCU**